

**Civile Ord. Sez. 2 Num. 308 Anno 2019**

**Presidente: ORICCHIO ANTONIO**

**Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA**

**Data pubblicazione: 09/01/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 27694-2016 proposto da:

GIANCONE SALVATORE, rappresentato e difeso da se medesimo ex art.86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO PERONE;

**- ricorrente -**

**contro**

COMUNE NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO MARIA FERRARI;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 5679/2016 del TRIBUNALE di

NAPOLI, depositata il 05/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO  
MARCHEIS.



**R.G. 27694/2016**

**PREMESSO CHE**

Salvatore Giancone ricorre per cassazione contro la sentenza pronunciata in grado d'appello dal Tribunale di Napoli 5 maggio 2016, n. 5679, con la quale è stato rigettato l'appello principale fatto valere dal ricorrente avverso quattro sentenze del Giudice di pace di Napoli e invece accolto l'appello incidentale del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio.

**CONSIDERATO CHE**

1. Il ricorso principale è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, comma 8 codice della strada e 2, lett. A d.m. 1444/1968, 2697 c.c., 113 e 115 c.p.c.: il Tribunale di Napoli, nel rigettare l'appello principale, non ha, come avrebbe dovuto, onerato la pubblica amministrazione della prova che le zone interessate dalle infrazioni rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 7, comma 8 codice della strada; il Tribunale ha invece erroneamente ritenuto di poter individuare d'ufficio che le zone interessate rientrano nella zona A di cui all'art. 2 del d.m. 1444/1968, e questo quando il Comune di Napoli si era limitato, unicamente in relazione ad alcune infrazioni, a un generico richiamo alla astratta previsione normativa.

Il motivo non può essere accolto. Esso è rivolto verso la parte della sentenza impugnata che ha affrontato la questione della mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, mancata riserva che ad avviso del ricorrente determinerebbe l'illegittimità delle sanzioni irrogate al ricorrente per violazione dell'art. 7, comma 1



codice della strada, illegittimo essendo il provvedimento ad esse presupposto, istitutivo di aree di sosta a pagamento.

L'art. 7, comma 8 codice della strada, prevede che "qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (..) e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".

Al riguardo il Tribunale ha accolto la tesi del ricorrente che l'onere di provare l'esistenza di delibere che escludano la sussistenza dell'obbligo della riserva spetta – come ha affermato questa Corte con la pronuncia n. 18575/2018 – alla pubblica amministrazione (che nel caso di specie tali delibere non ha prodotto). Il Tribunale ha però rilevato che l'opposto Comune di Napoli, già dal primo grado, si era difeso deducendo la circostanza che i luoghi in cui sono state commesse le contestate infrazioni ricadono nella zona definita «A» dall'art. 2 del d.m. 1444/1968.

Richiamato il testo dell'art. 2 del d.m. – che recita "Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi" – il Tribunale ha osservato



che il d.m. rimanda espressamente agli "strumenti urbanistici" la concreta individuazione delle zone territoriali omogenee, così che per stabilire l'appartenenza o meno di una strada alla categoria definita «A» dall'art. 7, comma 8, del codice della strada occorre fare riferimento al piano regolatore generale del Comune di Napoli.

Tale riferimento il Tribunale ha correttamente ritenuto di poter effettuare d'ufficio, in quanto - in applicazione dell'orientamento affermato già nel 1974 da questa Corte - le prescrizioni dei piani regolatori "hanno valore di norma obiettiva di legge" e, pertanto, "si sottraggono al criterio generale disciplinante l'onere della prova, trattandosi di materia non vincolata al principio dispositivo, e valendo invece per essa il principio *iura novit curia*" (così Cass. 2719/1974).

Il Tribunale ha così concluso - sulla base di un accertamento di fatto insindacabile in questa sede - che le strade in cui sono state effettuate le violazioni rientrano nella zona «A» esclusa dall'obbligo di riserva dell'area destinata a parcheggio libero.

b) Il secondo motivo contesta nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 112 c.p.c.: il Tribunale ha incluso nel perimetro del centro storico anche strade diverse da quella per la quale il Comune di Napoli ha formulato "la pur insufficiente e lacunosa deduzione".

Il motivo è infondato. La verifica della applicazione dell'obbligo di riserva e della sua esclusione costituiva infatti "comune motivo di doglianza" dell'appello principale fatto valere dal ricorrente, unico per le quattro pronunzie del Giudice di pace (cfr. pp. 4-5 del ricorso), così che il Tribunale nel verificare che tutte le aree in cui si sono verificate le infrazioni rientrano nella zona «A» del piano regolatore generale non è incorso nella denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 500, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-*bis* del d.p.r. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 18 maggio 2018.

Il Presidente

(Antonio Oricchio)

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Roma, 00 000000